

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2526 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2023****che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 per quanto riguarda gli elenchi dei contenuti delle informazioni sui dati individuali che le autorità competenti sono tenute a comunicare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i modelli per la pubblicazione delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a comunicare a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. Tali informazioni riguardano la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri per tipo di requisito, ma sono limitate alle imprese di investimento che non si qualificano come imprese di investimento piccole e non interconnesse.
- (2) Poiché le imprese di investimento piccole e non interconnesse possono essere numerose in alcuni Stati membri, l'assenza di informazioni pubblicamente disponibili sulla composizione dei fondi propri e sui requisiti di fondi propri di tali imprese di investimento può falsare un confronto significativo dei requisiti aggregati per tipo tra i diversi Stati membri. Pertanto i modelli di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 dovrebbero fare riferimento anche ai dati sulla composizione dei fondi propri e sui requisiti di fondi propri per tipo di requisito per le imprese di investimento che si qualificano come piccole e non interconnesse.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/389.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (5) Le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale né oneri di segnalazione ulteriori per le imprese di investimento. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'Autorità bancaria europea non ha effettuato consultazioni pubbliche né ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali, ritenendo tali consultazioni o analisi altamente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione in questione,

⁽¹⁾ GUL 314 del 5.12.2019, pag. 64.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione, dell'8 marzo 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare (GUL 79 del 9.3.2022, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

